

SETTORE STUDI

SEGNALAZIONI NOVITÀ

Prassi Interpretative



17.11.20

Masse plurime, riunificazione, scioglimento della comunione e potere di controllo. Ancora sulla Risposta ad interpello n. 534 fornita dall’Agenzia delle Entrate in data 6 novembre 2020

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello posto da un Notaio, ha fornito la Risposta n. 534 pubblicata in CNN Notizie del 9 novembre 2020 (già oggetto di un “segnalazione novità” nello stesso Notiziario) con cui ha sviluppato una serie di argomentazioni puntando l’attenzione sull’applicabilità dei valori “tabellari” (argomentazioni che potrebbero apparire eccentriche rispetto al nucleo del quesito posto dall’interpellante) ed ha toccato punti senz’altro rilevanti per l’applicazione dell’imposta di registro sia nel campo dell’aggregazione/unificazione di masse plurime [1] per effetto di un “*ultimo acquisto di quote derivante da successione a causa di morte*” (come previsto dall’art. 34 comma 4 del TUR), sia in quello delle modalità di formazione delle porzioni e relativo controllo dei valori.

Nel caso esposto, la sommatoria di masse da dividere comprendeva un bene in origine acquistato da due coniugi in comunione (prima massa) e beni provenienti dalla successione per legge ad uno di essi (seconda massa), i cui titolari di entrambe venivano ad essere la moglie del defunto ed i suoi due figli.

Secondo il programma delle parti come delineato nell’interpello, lo scioglimento della comunione “unificata” avrebbe visto attribuire alla coniuge superstite un diritto di usufrutto ed agli altri eredi (due figli) la nuda proprietà su cespiti distinti.

Più precisamente, a soddisfazione della quota di proprietà di quattro sestimi sul bene acquistato originariamente in comunione dai due coniugi e di un terzo sul restante compendio di provenienza solo successoria, la coniuge superstite sarebbe stata soddisfatta con un diritto di usufrutto sul totale dei beni, mentre ad uno dei figli sarebbe stata assegnata la nuda proprietà di un cespite ereditario ed all’altro la nuda proprietà del bene già acquistato in comunione dai due coniugi più quella dei restanti beni di provenienza solo successoria; i valori sarebbero stati considerati e dichiarati in tutto proporzionali alle quote di diritto e superiori ai valori “tabellari”.

Prescindendo da aspetti relativi alla valutazione di alcuni cespiti (privi di dati censuari) presenti nello specifico caso illustrato, il primo punto della Risposta che preme sottolineare è quello che riguarda il campo d'azione dell'effetto unificatorio, ai sensi dell'art. 34 comma 4 TUR, il quale effetto è riferito dall'Agenzia ad una prima comunione derivante da compravendita stipulata da due coniugi e ad una seconda comunione derivante da successione a causa di morte di uno dei due coniugi.

In effetti, il menzionato comma 4 prevede che l'unificazione si produca, come *effetto legale*, per un ultimo acquisto di quote derivante da successione a causa di morte, ma la disposizione non fornisce ulteriori precisazioni, lasciando all'interprete il compito di stabilire se l'unificazione richieda sempre varie comunioni correnti tra gli stessi titolari e derivanti da più titoli comuni a tutti o se possa operare anche quando uno (o più) di essi contitolari abbia anche quote derivanti da titoli che non riguardino gli altri.

Con riferimento alla seconda prospettazione vale osservare che l'unificazione può operare anche quando nelle varie comunioni vi fossero semplici variazioni soggettive [2] perché, pur distinte le comunioni per titoli come impone l'art. 34 TUR, comma 1, ultimo periodo, permane l'unica comunione anche in caso di modificazioni o variazioni soggettive derivanti da acquisti a favore di un comproprietario di ulteriori o precedenti quote per compravendita, eredità o altro.

Nel caso esaminato, relativamente *all'originario acquisto* fatto della coppia di coniugi, la successione a causa di morte di uno di essi ha visto il subentro al defunto dei suoi eredi o legatari, ma, in funzione del titolo fondativo, quella comunione è rimasta sempre la stessa (pur con la modifica soggettiva).

Circa il compendio ereditario la comunione incidentale deriva dal nuovo titolo successorio e nel contempo si verifica proprio un "ultimo acquisto di quote" da parte dei coeredi capace di aggregare le due masse in una ed una soltanto, così facendo arretrare le regole fiscali riguardanti le c.d. masse plurime.

E nessun fenomeno di nuova produzione di pluralità di masse si potrebbe verificare una volta che, avvenuta l'unificazione, in questa *nuova ed unitaria comunione unificata* si verificassero ulteriori modificazioni soggettive (in dipendenza di cessioni, eredità o legati, salvo precisare che se le vicende riguardassero non l'intera massa unificata ma solo alcuni beni bisognerebbe far capo alla regola valevole per gli aventi causa posta dall'art. 1113 c.c.).

Con riferimento a queste ultime notazioni e ritornando al caso dell'interpello, la dottrina ha evidenziato che se anche la vedova donasse del tutto la sua quota ai figli non resterebbe una pluralità di masse in dipendenza dei due diversi titoli poiché la donazione, successiva all'evento morte, andrebbe ancora ricondotta alle modifiche soggettive dell'unica massa unificata per legge [3].

In linea con quanto sino ad ora esposto, la risposta a quesito considera esistente l'unificazione della prima massa (che non vedeva compartecipi i figli) con la seconda, perché alla fine si sono trovati ad essere compartecipi sia dell'una che dell'altra comunione gli stessi soggetti, pur con quote non paritarie.

A questo punto, acquisito che sia stata depotenziata la normale incidenza delle "masse plurime" e si sia composta fiscalmente una unica comunione, si può passare al secondo punto di interesse evocato dalla Risposta, quello della composizione qualitativa delle porzioni e della rilevanza dei metodi di computo dei valori di diritti diversi.

Riguardo alla compresenza nelle diverse assegnazioni di usufrutto e nuda proprietà sugli stessi beni (per i cui valori fiscali valgono i coefficienti della tabella allegata al TUR) si mette a frutto lo studio n. 106 del 20.11.1992 della Commissione Studi Tributarî "Lo scioglimento della comunione mediante attribuzione di usufrutto e nuda proprietà" (est. Monteleone) (in BDN) e l'analogo studio rubricato "Imposta di registro nel caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione di usufrutto e nuda proprietà" (est. Monteleone e Friedmann) (in CNN Strumenti, voce Divisione 1.10.1993) che mettono in evidenza quale sia il metodo di controllo della corrispondenza tra quote e porzioni e

concludono affermando che i valori in gioco non possano che riferirsi alle singole porzioni, per ognuna delle quali va condotto il raffronto tra la *pars quota* e la *pars quanta* così come configurata e valorizzata dai dividendi. E solo quando emergesse per successivo accertamento di maggior valore venale uno scostamento tra l'una e l'altra si potrebbe integrare quel fenomeno del conguaglio fittizio voluto dal legislatore in funzione antielusiva (che porterebbe a tassare lo scostamento che superi il 5% con le aliquote dei trasferimenti).

Ebbene, tenuto conto che per le divisioni (che non sono cessioni) permane il limite al potere di controllo/rettifica posto dall'art. 52 TUR, secondo cui non è sottoposto a rettifica il valore dichiarato in misura non inferiore (e quindi anche uguale) a quello "tabellare" (salvi i casi dei fabbricati senza possibile attribuzione di rendita ed i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria), qualora lo scioglimento della comunione avvenisse mediante distinte assegnazioni di usufrutto ad un dividendo e nuda proprietà ad altro dividendo sullo stesso bene (o su più beni) nessun ruolo fondativo di potere di rettifica giocherebbero i menzionati coefficienti, purché i valori delle porzioni così composte siano entrambi "non inferiori" alla percentuale di valore tabellare.

Talune prese di posizione fiscali hanno invece appuntato l'attenzione proprio sul rapporto tra i due tipi di diritti - usufrutto e nuda proprietà - che, sussistendo secondo le percentuali da Tabella allegata al TUR, farebbero sì che a fronte di un usufrutto ipoteticamente valorizzato dalla detta Tabella al 20% del totale, che sia invece valorizzato ben oltre il 20% del valore esposto complessivamente nell'atto, sia consentito ricavare che alla nuda proprietà (coefficiente 80%) non possa che attribuirsi un valore quadruplo dell'usufrutto, così alterando la sommatoria e facendo risultare fatalmente uno scompenso.

Va in proposito rimarcato che seguendo questa via si attribuirebbe valore vincolante ai coefficienti di calcolo di usufrutto e nuda proprietà, e finirebbe per scardinarsi proprio il limite al controllo dei valori, che ha carattere imperativo, per cui tale impostazione non può essere in alcun modo condivisa.

Corroborata la conclusione proprio il menzionato studio n. 106 del 20.1.1992 che, ripercorse le argomentazioni a sostegno della natura ancora distributiva della divisione attuata mediante attribuzione di usufrutto e nuda proprietà ossia di diritti non esistenti come tali nella comunione (tesi che trova precedenti nella dottrina menzionata nello studio e che è accolta anche dalla Risposta ad interpello n. 30 del 6 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate), riporta che con la *<<Risoluzione 401085 del 4 novembre 1988 (Min. Fin., Dir. Gen. Tasse) è stato chiarito che il c.d. criterio di valutazione automatica o tabellare è da applicarsi non con riferimento all'ammontare complessivo della massa divisa ma al valore dichiarato per ciascuna quota, affermandosi in particolare che "secondo la normativa vigente, negli atti di divisione è prevista l'indicazione del valore di ciascuna quota attribuita alle parti contraenti e nelle divisioni aventi per oggetto beni immobili, questi vengono sottoposti a giudizio di valutazione in relazione ai singoli valori dichiarati e non all'ammontare complessivo della massa divisa". Nel medesimo senso si è espresso l'Ispettorato compartimentale tasse e imposte indirette sugli affari della Regione Piemonte con circolare 13/3726 del 4 maggio 1989, nella quale si legge che "se i cespiti divisi rientrano tra quelli previsti dall'art. 52, quarto comma (del D.P.R. n. 131/1986: n.d.r.), ed i valori dichiarati per ciascun lotto non sono inferiori a quelli determinabili su base catastale, all'Ufficio è preclusa qualsiasi rettifica, anche quando ... da un esame dell'atto emergano scompensi nella composizione qualitativa e/o quantitativa dei lotti". La tesi dell'Amministrazione finanziaria (pienamente condivisibile) è quindi quella che debbono essere sottoposti a valutazione i singoli lotti atomisticamente considerati e per ciascuno di essi debba effettuarsi la "prova della resistenza" alla determinazione tabellare>>.*

Ed allora, posto che, secondo il valore **tabellare**, un bene abbia valore 1000 e ricorrano le proporzioni da tabella dei coefficienti tra usufrutto e nuda proprietà dell'esempio sopra indicato

(20% contro 80%), nessuna **rettifica** sarebbe possibile allorché all'usufrutto sia attribuito più di 200 (20% del valore tabellare di 1000) e alla nuda proprietà più di 800, e quindi senza che trovi impedimento alcuno attribuire all'usufrutto valore 1000 ed alla nuda proprietà valore 1000.

D'altra parte, e conclusivamente, i coefficienti sono frutto di calcoli statistici e valgono come mere prospettazioni probabilistiche con grado di verifica della previsione (di vita e di morte) del tutto sconnessa dalle sorti delle singole persone, mentre le valutazioni del caso concreto fatte dai condividenti adeguano la regola astratta al caso concreto e possono modulare secondo la loro comune valutazione l'apporzionamento, onde soddisfare gamme di interessi non necessariamente omogenei ed invece sorretti da punti di vista soggettivi (che ben possono portare a preferire il reddito ricavabile piuttosto che il corrispondente capitale ipotetico).

Giampiero Petteruti

[1] F.FORMICA, *Divisione - masse plurime*, Studio n. 89/2003/T, in Studi e materiali CNN, Milano, 2/2004, 864; M.C.CIGNARELLA, *Divisione. applicabilità del principio delle masse plurime*, Risposta a Quesiti Tributarî Numero 151 del 07 novembre 2006, in BDN; A. LOMONACO, *Donazione da parte dei genitori ai figli e masse plurime*, risposta a quesiti Tributarî Numero 97 del 29 aprile 2016, in BDN.

[2] La Cassazione del 28.3.2018 n. 7604 ha affermato che una massa originariamente unica non può dare vita a masse plurime per il fatto che ad un contitolare sia sostituito o aggiunto un altro. Cfr. A.LOMONACO, *Nota* alla menzionata sentenza, in CNN Notizie numero 64 del 10 aprile 2018, ed ivi citazioni di dottrina e giurisprudenza.

[3] F. FORMICA, *La divisione nel diritto tributario*, in Successioni e Donazioni, diretto da Rescigno, Padova, 2010, 691.

Agenzia delle Entrate

Risposta n. 534

Roma, 6 novembre 2020

OGGETTO Atto di divisione ereditaria, criterio di valutazione della massa comune.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Notaio istante, incaricato della stipula di un atto di divisione ereditaria, rappresenta che la sig.ra Tizia e i figli Caio ed Sempronio sono comproprietari 1/3 ciascuno di due compendi immobiliari A e B, loro pervenuti per successione del rispettivo coniuge e padre.

I suddetti intendono dividere tali beni assegnando alla sig.ra Tizia l'usufrutto su entrambi i compendi immobiliari A e B, a Caio la nuda proprietà del compendio A e a Sempronio la nuda proprietà del compendio B.

L'istante riferisce che il valore del diritto di usufrutto della madre, calcolato sulla base delle tabelle attuariali, è pari al 15% (mentre, la quota di diritto sulla massa è pari ad 1/3) e, correlativamente, il valore del diritto di nuda proprietà dei figli sulla base delle tabelle attuariali è pari all'85% (mentre, la

quota di diritto sulla massa di ciascuno dei figli è pari ad $1/3$). Tutti i beni sono attribuiti di rendita tranne due unità collabenti per le quali - afferma l'istante - verrà giurata, prima della divisione, perizia di stima.

I suddetti contribuenti sono, inoltre, comproprietari di un piccolo appezzamento di terreno, posto in adiacenza al compendio A, del quale la madre è proprietaria per la quota di $4/6$ e i suddetti figli per la quota di $1/6$ ciascuno. Tale terreno è stato originariamente acquistato dalla sig.ra Tizia e dal marito in comunione legale dei beni, quindi, caduto nella successione di quest'ultimo.

I contribuenti avrebbero interesse, altresì, ad assegnare alla madre il diritto di usufrutto sul predetto terreno e al figlio Caio il diritto di nuda proprietà, qualora venga riconosciuta l'unicità di massa ai fini fiscali.

Premesso quanto sopra, l'istante chiede di conoscere se sia possibile procedere con una divisione senza conguaglio, in conformità alla volontà delle parti e tenuto conto che i valori dell'usufrutto e della nuda proprietà sebbene non corrisponderebbero ai valori di tali diritti calcolati secondo le tabelle attuariali, sarebbero comunque superiori al valore di ciascuno di tali diritti secondo le tabelle attuariali sul valore catastale della massa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene, equiparati i valori dei due compendi A e B (tenendo conto dei valori catastali rivalutati e del valore delle unità immobiliari collabenti quali risultanti dalla perizia), di assegnare alla sig.ra Tizia il diritto di usufrutto su entrambi i compendi A e B, attribuendo a detto diritto il valore di $1/3$ della massa da dividere calcolata come sopra, a Caio la nuda proprietà sul compendio A attribuendo a detto diritto il valore di $1/3$ della massa da dividere calcolata come sopra e a Sempronio la nuda proprietà sul compendio B attribuendo a detto diritto il valore di $1/3$ della massa da dividere sempre calcolata come sopra.

Il Notaio istante afferma che il valore attribuito all'usufrutto assegnato alla sig.ra Tizia non è basato sulle tabelle attuariali, ma tale valore (calcolato sulla massa da dividere) è comunque superiore al valore che il diritto di usufrutto avrebbe in base alle tabelle attuariali sulla massa calcolata a valori catastali; parimenti anche il valore attribuito alla nuda proprietà dei compendi A e B assegnati a Caio e Sempronio non è basato sulle tabelle attuariali ma tale valore (calcolato sulla massa da dividere) è comunque superiore al valore che tali diritti di nuda proprietà avrebbero in base alle tabelle attuariali sulla massa calcolata a valori catastali.

In relazione al piccolo appezzamento di terreno, di proprietà della sig.ra Tizia per la quota di $4/6$ e dei figli Caio e Sempronio per la quota di $1/6$ ciascuno, l'istante chiede conferma che trattasi di unicità di massa rispetto ai beni in comproprietà degli stessi per la quota di $1/3$ ciascuno, in quanto l'ultimo acquisto deriva da successione a causa di morte e riguarda tutti i condividenti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per rispondere ai quesiti in esame occorre prioritariamente definire la massa comune oggetto di divisione.

Pertanto, con riferimento al quesito relativo all'esistenza nella fattispecie in esame di un'unica massa ereditaria, si richiama il comma 4 dell'articolo 34 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (TUR), che dispone «*le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte*».

Si rammenta che le cosiddette "masse plurime" ricorrono, ai fini civilistici, quando gli stessi soggetti sono comproprietari di più beni non in forza di un titolo unitario, bensì per effetto di una pluralità di titoli e, quindi, si realizzano tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza.

In merito alla disposizione di favore contenuta nel citato comma 4, dell'articolo 34 del TUR, la circolare del 10 giugno 1986, n. 37 ha chiarito che, affinché le comunioni tra più soggetti possano essere considerate fiscalmente come una sola comunione, è necessario che la successione a causa di morte dalla quale deriva l'ultimo acquisto di quote riguardi tutti i conviventi e non soltanto alcuni di essi. La circolare precisa, inoltre, che anche gli acquisti precedenti, derivanti sia da altre successioni sia da compravendite o donazioni, devono sempre riferirsi a tutti i conviventi.

Pertanto, nella fattispecie in esame, rispetto alla massa comune costituita dal piccolo appezzamento di terreno (originariamente acquistato in comunione legale dei beni), gli attuali comunisti ereditari subentrano nella titolarità del bene, sostituendosi agli originari comunisti, nella medesima posizione giuridica che questi avevano con il suddetto bene.

Con l'ultimo acquisto di quote derivante dalla successione *mortis causa* si determina la c.d. riunificazione delle masse sancita dal citato articolo 34, comma 4, del TUR.

Pertanto, nel caso in esame, la massa comune oggetto di divisione è rappresentata sia dai compendi immobiliari A e B che dal citato terreno.

Occorre, inoltre, precisare che l'atto di divisione rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale si porta a cessazione lo stato di comunione esistente tra più soggetti, con l'attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione.

Ai fini dell'imposta di registro, così come chiarito con la circolare del 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 2.2.1, l'atto di divisione rientra nella categoria degli "*atti aventi natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura*" e deve essere registrato in termine fisso, con applicazione dell'aliquota dell'1 per cento applicata al valore della massa comune (articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR).

Nel caso in cui l'atto di divisione dia luogo a conguaglio, ovvero nel caso in cui a un convivente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello della quota spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, si applica la disciplina di cui all'articolo 34 del citato TUR, che dispone, al comma 1, «*La divisione, con la quale ad un convivente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione*».

Il comma 2 del medesimo articolo 34 stabilisce, altresì, che «*I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto ... sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti*».

L'articolo 34 stabilisce, dunque, i principi da seguire per la tassazione degli atti di divisione nel caso in cui una o più quote abbiano un valore superiore a quello spettante di diritto ai rispettivi assegnatari sulla massa comune.

Il secondo periodo, del citato comma 1 dell'articolo 34 del TUR, detta i criteri per determinare il valore della c.d. "*massa comune*", distinguendo tra comunione derivante da successione *mortis causa* e comunione derivante da titolo diverso dalla successione per causa di morte.

Nello specifico caso di comunione ereditaria, la "*massa comune*" è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, «*Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli artt. da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.*».

L'articolo 14 del citato decreto legislativo stabilisce, tra l'altro, che «*La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.*».

Pertanto, per la valutazione dei beni immobili compresi nella *massa comune*, occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei suddetti beni alla data della divisione e non al valore catastale, come affermato dall'istante.

In effetti, per determinare la quota di diritto e la quota di fatto dei singoli condividenti occorre aver riguardo al valore venale in comune commercio dei beni oggetto di divisione.

Ad esempio, nel caso in esame, la quota di diritto spettante alla sig.ra Tizia è costituita dalla somma di: 1/3 del valore venale in comune commercio del compendio A; 1/3 del valore venale in comune commercio del compendio B; 4/6 del valore venale in comune commercio del terreno, mentre, la quota di fatto attribuita alla citata condividente, è costituita dalla somma del valore dei diritti di usufrutto sui compendi A e B e del valore del diritto di usufrutto sul sopra citato terreno, calcolati sulla base delle tabelle attuariali di calcolo aggiornate.

Il valore della quota di diritto, calcolato come sopra, andrà, dunque, confrontato con il valore della quota di fatto attribuita alla citata condividente, calcolata come indicato sopra.

Qualora sulla base della valutazione effettuata, emerga un conguaglio, lo stesso, se superiore al cinque per cento del valore della quota di diritto, dovrà essere assoggettato all'imposta di registro, con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.

Al riguardo, la risoluzione del 14 giugno 2007, n. 136/E, ha precisato che se, nell'atto di divisione con conguaglio, ad uno dei condividenti sono assegnati beni immobili ad uso abitativo, per la determinazione della base imponibile, si può applicare il criterio del prezzo-valore ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (cfr. circolare 6 febbraio 2007, n.6/E).

Sulla base di quanto precede, si ritiene che la possibilità di applicare il criterio catastale (tipico degli atti di trasferimento immobiliare) è ammesso soltanto nel caso di emersione di un conguaglio divisionale di valore superiore al cinque per cento del valore della quota di diritto, eccedenza considerata 'vendita' e, dunque, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale, ai sensi dell'articolo 1 della tariffa, Parte I del TUR.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Giampiero Petteruti



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Giulio Biino

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT